



Municipio

Cugnasco,
11 gennaio 2017

Risoluzione municipale
818 – 9.1.2017

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 10

Modifica dell'articolo 30 del Regolamento comunale delle canalizzazioni (RCan) in relazione alle operazioni di vuotatura delle fosse settiche private

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

al momento attuale la manutenzione degli impianti di smaltimento delle acque di scarico privati, ed in particolar modo le operazioni di vuotatura ad essi correlate, sono regolate dall'articolo 30 del Regolamento comunale delle canalizzazioni (RCan), che prevede quanto segue:

Art. 30

Fosse di chiarificazione e biologiche

- 1) *Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20% del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi. È consigliabile una pulizia periodica delle entrate e delle uscite, come pure la rottura della crosta di fango superficiale.*
- 2) *I fanghi evacuati devono essere portati in un impianto di depurazione centrale.*

A seguito di qualche episodio avvenuto sul territorio comunale in relazione ai suddetti interventi di manutenzione, è stata individuata una lacuna normativa per quanto attiene alle modalità di esecuzione di tali operazioni, in particolare per il prelievo ed il trasporto dei liquami provenienti dagli impianti privati.

La vigente legislazione federale in materia, ed in particolare l'articolo 15 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC), prevede che *i detentori di impianti di depurazione delle acque di scarico provvedono affinché la loro manutenzione avvenga a regola d'arte*. A tal proposito, la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio, servizio cantonale preposto alla protezione delle acque, raccomanda che per le operazioni di prelievo dei liquami dalle fosse private si faccia capo ad imprese specializzate. Tale raccomandazione è supportata inoltre dall'articolo 64 cpv. 1 della Legge cantonale d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA) che prevede che *il Servizio tecnico [cantonale] vigila affinché la manutenzione degli impianti pubblici e privati sia affidata a persone specializzate*.

A giudizio dello scrivente Municipio è necessario garantire che i suddetti interventi di manutenzione delle fosse di chiarificazione e biologiche, ed in particolare per quanto attiene alla vuotatura delle stesse, vengano svolte in modo professionale. Ciò per permettere di limitare i possibili rischi d'inquinamento del suolo e delle acque derivanti da una scorretta esecuzione delle operazioni di vuotatura e, soprattutto, del trasporto degli stessi all'impianto di depurazione mediante mezzi (autobotti) non idonee al caso.

Per questi motivi, l'Esecutivo propone la modifica dell'articolo 30 RCan (precisamente l'aggiunta del cpv. 3), la cui competenza è attribuita al Consiglio comunale (articolo 13 lett a) della Legge organica comunale, LOC). Il nuovo testo di questo articolo sarebbe il seguente (la modifica è evidenziata in **grassetto**):

Art. 30

Fosse di chiarificazione e biologiche

- 1) *Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20% del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi. È consigliabile una pulizia periodica delle entrate e delle uscite, come pure la rottura della crosta di fango superficiale.*
- 2) *I fanghi evacuati devono essere portati in un impianto di depurazione centrale.*
- 3) **Le operazioni di vuotatura devono essere eseguite da una ditta specializzata del ramo.**

Conformemente all'articolo 190 cpv. 1 LOC, la nuova disposizione entrerà in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Aspetti procedurali e formali.

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni (articolo 22 lett. c) del Regolamento comunale - ROC).

Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione di un regolamento comunale è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE

Si propone al Consiglio comunale di voler accettare la modifica del RCan, deliberando come segue:

- 1. È approvata la modifica dell'articolo 30 (nuovo cpv. 3) del Regolamento comunale delle canalizzazioni (RCan).**

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l'esame: **Petizioni**